



COMUNE di FAENZA

Prot. n. 5613

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 350

Oggetto: **REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FAENZA - MISSIONI ISTITUZIONALI - SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE**

L'anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di dicembre (**21.12.2009**), alle ore 19.38, nella Sala Consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. CASADIO Bruno | 16. GADDONI Raffaele |
| 2. SAVELLI Lino | 17. ROMANATO Gabriele |
| 3. MAMMINI Matteo | 18. LEPORESI Vittorio |
| 4. GALASSI Debora | 19. GHINASSI Vittorio |
| 5. BERTOZZI Nadia | 20. RESTA Graziano |
| 6. CARBONI Elena | 21. MUSCA Cosimo |
| 7. SAVORANI Gianfranco | 22. RIDOLFI Raffaella |
| 8. LASI Francesco Antonio | 23. BUCCI Gilberto |
| 9. LIVERANI Pierino | 24. PIOLANTI Daniele |
| 10. DALMONTE Savino | 25. ALPI Medardo |
| 11. CATTANI Alessandro | 26. MARTINO Mario |
| 12. DAPPORTO Anna Maria | 27. MARIANI Susanna |
| 13. TANESINI Emanuele | 28. TINI Gregorio |
| 14. MONTANARI Pierino | 29. BAGNOLINI Tiziana |
| 15. BARNABE' Riccardo | 30. VISANI Alberto |

Risultano assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione i Sigg.: Tanesini - Cattani - Dalmonate - Gaddoni - Lasi - Mammini - Ghinassi - Musca - Bucci - Bagnolini

E' assente il Sindaco **Ing. Claudio CASADIO**

Presiede il Consigliere Anziano **Prof. Bruno CASADIO**

Assiste il Vice Segretario Generale **Avv. Deanna BELLINI**

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FAENZA – MISSIONI ISTITUZIONALI – SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE -

Il **PRESIDENTE** sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- d.lgs 267/2000
- L. 244/2007 (finanziaria per l'anno 2008)
- Intesa espressa nella seduta del 03.12.08 dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali sullo schema di decreto ministeriale
- Decreto ministeriale del 12.02.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.03.2009

Motivo del provvedimento:

L'art. 84 del d.lgs 267/00, così come modificato dall'art. 2 comma 27 della L. 244/07, in materia di rimborso delle spese di viaggio degli amministratori degli enti locali dispone quanto segue:

"Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune dove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali. La liquidazione delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso al sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate"

Il decreto interministeriale di cui al citato comma 1 dell'art. 84 del d.lgs 267/00, del 12.02.2009 e pubblicato nella G.U. in data 21.03.09, prevede che in casi di missione fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso il quale si svolgono le funzioni pubbliche, agli amministratori sia dovuto un rimborso forfetario onnicomprensivo per vitto, alloggio, spese varie, in aggiunta alle spese di viaggio. La misura di detto rimborso forfetario viene determinata dal decreto in modo differenziato secondo i seguenti criteri:

- a) € 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento
- b) € 200,00 per missioni fuori sede che non superino le 18 ore e che prevedano un pernottamento
- c) € 65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore ai 6 ore
- d) € 35,00 per missioni di durata inferiore ai 6 ore in luoghi distanti almeno 60 chilometri dalla sede dell'ente di appartenenza.

Il citato decreto prevede inoltre che la durata della missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio, che il criterio della distanza chilometrica indicato alla lettera d) è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale in cui si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto e che i suddetti importi non sono fra loro cumulabili.

L'art. 77 bis della L. 133/08, nell'ambito della disciplina di coordinamento della finanza pubblica, prevede per gli enti locali con popolazione superiore a n. 5000 abitanti, che al fine di assicurare gli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali deve essere per ogni chilometro pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina.

Sulla base dell'andamento della spesa sostenuta dal comune di Faenza per missioni istituzionali degli amministratori, si può affermare che l'applicazione della normativa di cui al D.M. del 12.02.09 ne comporterebbe sicuramente un aumento, in quanto si fonda sul riconoscimento di un rimborso non direttamente collegato alle spese effettivamente sostenute,

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FAENZA – MISSIONI ISTITUZIONALI – SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE -

come invece effettuato da questo comune fino all'emanazione del citato decreto. La documentazione regolarmente acquisita agli atti dimostra infatti, che il riconoscimento di rimborsi omnicomprensivi è sinonimo di incremento certo della spesa, che per il comune di Faenza è sempre stata più bassa di tali limiti. Non bisogna di certo dimenticare che la iniziale stesura dell'art. 84 del d.lgs 267/00 prevedeva la possibilità (poi espressamente abrogata dalla L. 244/07) per gli enti locali di riconoscere in occasione di missioni istituzionali, un rimborso pari ad un'indennità di trasferta, che questo comune non ha mai applicato.

Per contro, ipotizzare una riduzione percentuale dei rimborsi forfetari, così come espressamente previsto dal DM, non risolverebbe la problematica nella realtà del Comune di Faenza, mantenendosi indubbia inequità laddove l'interessato non abbia sostenuto alcuna spesa diversa da quella di viaggio.

A tal proposito risulta significativo in parere n. 77/2009 espresso dal Ministero degli interni in cui si ribadisce che nulla vieta al comune prevedere, nell'ambito della riduzione della spesa, che qualora non siano state sostenute spese per pasti e alloggio, il rimborso suddetto non debba essere erogato.

Sulla base di tale linea interpretativa e per le motivazioni sopra riportate, si può quindi ritenere che, per il comune di Faenza, gli importi previsti dal citato DM del 12.02.09, vadano intesi quali limiti massimi per il rimborso delle spese diverse da quelle di viaggio, che documentate volta per volta daranno diritto al conseguente rimborso fino a tale importo se complessivamente risultano superiori, ovvero al loro effettivo ammontare se sono inferiori.

L'esercizio della potestà regolamentare, porta inoltre ad applicare, anche al fine di garantire trasparenza e condizioni di parità di trattamento, quanto previsto dal citato art. 77 bis, a tutti gli amministratori del comune di Faenza, consiglieri e assessori.

Visto che i più recenti interventi del legislatore in materia di status degli amministratori locali sono improntati al contenimento dei cosiddetti costi della politica, che obbligano comunque le amministrazioni locali nell'ambito della loro autonomia, in relazione alle necessità della comunità ed alle scelte politiche dell'amministrazione, alle riduzioni delle spese;

Visto altresì che il citato D.M., all'art. 4 comma 1 prevede che *“gli enti locali, possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi”*;

Atteso che questa amministrazione comunale, tenendo conto delle finalità di contenimento dei costi della politica e nell'ottica del principio generale di contenimento della spesa corrente, intende autonomamente determinarsi, nell'esercizio della propria potestà regolamentare nel rispetto comunque di quanto precisato dal citato art. 4, secondo la seguente logica:

- a) si ritiene di non applicare il rimborso forfetario omnicomprensivo, come previsto dal decreto interministeriale del 12.02.09, e di procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e quindi in particolare per quelle diverse dalle spese di viaggio, **nei limiti massimi** degli importi di cui all'art. 2 del citato decreto, che non potranno pertanto essere superati
- b) saranno rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate
- c) soltanto agli amministratori comunali che risiedono al di fuori del territorio comunale si rimborseranno le spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate;
- d) il rimborso delle spese di viaggio avverrà previa presentazione della relativa documentazione e/o nel caso di utilizzo del mezzo proprio, mediante l'attribuzione di una somma pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, sottoscritta dall'interessato;



REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FAENZA – MISSIONI ISTITUZIONALI – SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE -

e) ritenuto di non avvalersi della facoltà prevista dal decreto DM del 12.02.09 di incrementare i limiti massimi fino al 15% per le spese diverse da quelle di viaggio sostenute per missioni istituzionali che si effettuano al di fuori del territorio nazionale, si applicano i medesimi massimi rimborsi di cui alla lettera a), sempre nel rispetto della logica di contenimento dei costi

Si propone pertanto, l'adozione dell'accluso regolamento per il rimborso delle spese degli amministratori di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto quanto sopra esposto;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs 267/2000;

Visto l'art. 42 del d.lgs. 267/2000;

Visto il parere della commissione consiliare competente;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento per il rimborso delle spese degli amministratori del comune di Faenza, così come descritto nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di precisare che, nell'ottica di contenimento della spesa corrente, la logica osservata per la determinazione della disciplina regolamentare in argomento è così sintetizzabile:

a) si ritiene di non applicare il rimborso forfetario omnicomprensivo, come previsto dal decreto interministeriale del 12.02.09, e di procedere al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, e quindi in particolare per quelle diverse dalle spese di viaggio, **nei limiti massimi** degli importi di cui all'art. 2 del citato decreto, che non potranno pertanto essere superati

b) saranno rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate

c) soltanto agli amministratori comunali che risiedono al di fuori del territorio comunale si rimborseranno le spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate;

d) il rimborso delle spese di viaggio avverrà previa presentazione della relativa documentazione e/o nel caso di utilizzo del mezzo proprio, mediante l'attribuzione di una somma pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, sottoscritta dall'interessato;

e) ritenuto di non avvalersi della facoltà prevista dal decreto DM del 12.02.09 di incrementare i limiti massimi fino al 15% per le spese diverse da quelle di viaggio sostenute per missioni istituzionali che si effettuano al di fuori del territorio nazionale, si applicano i medesimi massimi rimborsi di cui alla lettera a), sempre nel rispetto della logica di contenimento dei costi

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FAENZA – MISSIONI ISTITUZIONALI – SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE -

3) Di dichiarare che il presente provvedimento diventerà esecutivo nei termini di legge

A norma dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si attestano per l'atto in oggetto

a) la regolarità tecnico-amministrativa

IL CAPO SERVIZIO CONTABILITA'DEL PERSONALE (d.ssa Anna Lisa Amadori)

IL CAPO SETTORE RISORSE INTERNE(d.ssa Chiara Cavalli)

Anna Lisa Amadori
Chiara Cavalli

b) la regolarità tecnico contabile

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO (d.ssa Cristina Randi)

Del presente atto non emergono impegni di spesa o esigenze di maggiori spese.

Tetto di approvazione di regolamento che non modifichi gli impatti sul bilancio della materia.

CR

REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI FAENZA
- MISSIONI ISTITUZIONALI - SPESE DI VIAGGIO PER L'ACCESSO ALLA SEDE COMUNALE -

Art. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori del comune di Faenza per lo svolgimento di missioni istituzionali al di fuori del territorio comunale di Faenza e per l'accesso alla sede del comune di Faenza, in applicazione a quanto disposto dal d.lgs 267/00 e dal decreto interministeriale attuativo.

Costituisce missione o trasferta qualunque attività svolta dagli amministratori al di fuori del territorio comunale di Faenza direttamente e rigorosamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, convegni e riunioni in genere aventi attinenza con l'attività dell'ente di appartenenza e con le deleghe conferite. Costituisce altresì missione o trasferta direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni istituzionali esercitate, la partecipazione degli amministratori a riunioni di organi delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali di cui fanno parte.

Art. 2 TRATTAMENTO DI MISSIONE

Agli amministratori che in ragione del loro mandato si rechino in missione fuori del territorio del comune di Faenza sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché il rimborso delle altre spese documentate così come descritte e nelle misure massime precisate al successivo art. 3.

Art. 3 MISURE DEL RIMBORSO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE

In occasione di missioni istituzionali svolte in ambito del territorio nazionale, in sintonia con quanto precisato dal decreto interministeriale vigente, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, spettano i seguenti i rimborsi:

- a) per giorno di missione con pernottamento, al massimo € 230,00
- b) per missioni non superiori a 18 ore e che prevedano un pernottamento, al massimo €200,00
- c) per missioni di durata non inferiori a 6 ore, al massimo € 65,00
- d) per missioni di durata inferiore a 6 ore in luoghi distanti almeno 60 chilometri dalla sede dell'ente di appartenenza è previsto unicamente il rimborso fino al tetto massimo di € 35,00 per l'avvenuta consumazione di un pasto nella misura comprovata da idonea documentazione fiscale

La durata della missione comprende i tempi necessari per il viaggio.

Il criterio della distanza chilometrica indicata al punto d) è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministrazione locale con cui si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto.

I rimborsi massimi di cui al comma 1 del presente articolo non sono tra loro cumulabili.



Art. 4 MISURE DEL RIMBORSO PER MISSIONI FUORI DAL TERRITORIO NAZIONALE

I rimborsi per le missioni istituzionali svolte fuori dal territorio nazionale sono fissati nella medesima misura di quelli previsti per le missioni in territorio nazionale di cui al precedente articolo 3.

Le missioni effettuate nel territorio della Repubblica di S.Marino e dello Stato della Città del Vaticano sono equiparate a quelle svolte nel territorio nazionale.

Art. 5 MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE DELLE MISSIONI

Tutte le missioni degli amministratori del comune di Faenza svolte in territorio nazionale e all'estero devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco per i componenti della giunta e dal Presidente del Consiglio per i consiglieri. Nell'autorizzazione devono essere precisate la durata e la finalità della missione.

Copia dell'autorizzazione deve essere allegata alla rendicontazione delle spese sostenute da presentare ai competenti uffici per la successiva liquidazione.

Eventuali anticipi economici saranno disposti solo su richiesta dell'amministratore interessato, in misura corrispondente alla spesa preventivata.

In caso di mancata effettuazione della missione per motivi di salute documentabili o per impedimenti istituzionali imprevedibili, ove non sia possibile recuperare somme eventualmente anticipate, esse rimarranno a totale carico dell'Amministrazione.

Art. 6 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA SEDE DEL COMUNE DI FAENZA

Agli amministratori che risiedono fuori dal territorio del comune di Faenza spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici comunali per lo svolgimento delle funzioni proprie e delegate.

Art. 7 MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE

Il servizio contabilità del personale provvede alla liquidazione del rimborso spese spettante agli amministratori per trasferte effettuate in ragione del proprio mandato e per quelle sostenute per accesso alla sede del comune di Faenza, di cui all'art. 6, previa presentazione da parte dei competenti uffici di assistenza agli organi istituzionali della apposita rendicontazione e documentazione fiscale. La documentazione inerente le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute dagli amministratori deve essere presentata in originale (fatture, scontrini, ricevute fiscali). La rendicontazione deve comprendere l'autorizzazione di cui al precedente art. 5.

Il rimborso delle spese di viaggio sostenute con mezzo proprio è calcolato nella misura di 1/5 del prezzo del carburante per chilometro dichiarato dall'amministratore, in base alle tabelle utilizzate per il

personale dipendente, in aggiunta a quanto spettante per pedaggi autostradali certificati da idonea ricevuta.

Gli amministratori che risiedono fuori dal comune di Faenza autocertificano con un riepilogo periodico i chilometri percorsi per l'accesso (andata e ritorno) alla sede comunale per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Le spese diverse da quelle di viaggio, anch'esse debitamente documentate, verranno rimborsate fino agli importi massimi di cui al precedente art. 3.

La documentazione presentata all'ufficio contabilità del personale dovrà sempre essere accompagnata dall'autorizzazione alla missione di cui al precedente art.- 5.

Art. 8 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa espresso rinvio alla disciplina normativa e regolamentare vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dell'atto deliberativo di approvazione e si applica a tutte le liquidazioni di rimborso spese successive, anche se riferite a trasferte già autorizzate.



IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi

E' esecutiva nel giorno della sua adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Faenza, 29 dicembre 2009

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data _____.

Faenza, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

c e r t i f i c a

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

è stata ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Faenza per 15 giorni consecutivi dal _____
al _____

è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Faenza, _____

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
